

Allegato "B" all'atto rep. n. 1.351 racc. n. 953

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Cuneo

STATUTO SEZIONALE



CLUB ALPINO ITALIANO
STATUTO SEZIONALE
Sezione di Cuneo

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPI E MEZZI

Articolo 1

Il Club Alpino Italiano - Sezione di Cuneo, **associazione di diritto privato riconosciuta (ovvero dotata di personalità giuridica)**, fondata nel 1874, è **struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.**

Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto del Sodalizio, essa si propone di promuovere: l'alpinismo in ogni sua manifestazione, lo studio, la conoscenza e la frequentazione delle montagne, specialmente di quelle poste nella sua sfera di azione e di influenza, e la difesa del loro ambiente naturale.

La Sezione non ha fini di lucro ed i proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Articolo 2

Per il raggiungimento di detti scopi la Sezione tiene in efficienza i propri rifugi, provvede alla manutenzione dei sentieri e della relativa segnaletica posata a sua cura e di ogni altra opera alpina, mantiene una Sede Sociale adeguata alle proprie esigenze sezionali e finanziarie, cura la biblioteca e l'archivio cartografico e fotografico, organizza escursioni ed ascensioni collettive, estive ed invernali ed anche corsi di preparazione e formazione alpinistica; favorisce nei limiti del possibile, lo svolgimento dell'attività individuale; cura anche le pubblicazioni relative alle attività sezionali e promuove iniziative scientifiche, culturali ed artistiche, compresa l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per il personale docente della Scuola.

Articolo 3

La sede sociale e legale del Club Alpino Italiano - Sezione di Cuneo, con la biblioteca e l'archivio cartografico e fotografico, sono a Cuneo.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

TITOLO II
I SOCI

Articolo 4

I Soci sono **BENEMERITI, ORDINARI, FAMILIARI e GIOVANI**, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci. I Soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente dall'Assemblea Sezionale, convocata entro il mese di novembre.

Articolo 5

La domanda di ammissione a Socio, redatta sull'apposito modulo e controfirmata da almeno un Socio – per i minorenni anche del padre o da chi ne fa le veci – deve essere accompagnata dalla quota annuale, dalla tassa di iscrizione a nuovo Socio, dall'importo della Tessera e, per chi lo desidera, dalla quota per il distintivo del C.A.I. Deve pure essere allegata la fotografia firmata dall'interessato.

Il Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente sull'ammissione o meno del nuovo Socio. In caso la domanda non venga accettata, viene restituita interamente all'interessato la quota versata.

Articolo 6

Con la domanda il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e di quello Sezionale, nonché quelle emanate dai competenti Organi Sezionali ed esonera la Sezione da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasione di gite o di altre manifestazioni, comunque organizzate dalla Sezione stessa, accettando incondizionatamente per la definizione di eventuali controversie le disposizioni dell'articolo VIII.2 dello Statuto e dell'articolo II.V.1 del Regolamento Generale.

Articolo 7

L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno venga accordata, ha **effetto dal momento dell'accettazione della domanda del candidato socio, senza sortire alcun effetto retroattivo.**

Articolo 8

L'obbligazione del Socio annuale si intende rinnovata di anno in anno, a meno che il Socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto. Ciò deve essere fatto anche nel caso di passaggio ad altra Sezione.


Articolo 9

Il pagamento delle quote annuali deve essere fatto entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Trascorso detto termine il Socio viene dichiarato moroso, cancellato dallo schedario e perde tutti i diritti spettanti ai soci. La morosità, una volta accertata, deve essere comunicata al Socio. L'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio direttivo della Sezione. Il socio moroso può essere reintegrato con il successivo pagamento entro l'anno, senza diritto però alle pubblicazioni arretrate. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione delle quote associative annuali arretrate.

Articolo 10

I Soci della Sezione, hanno diritto, oltre a quanto previsto dall'articolo II.4 dello Statuto:

- a) **se maggiorenni, a partecipare alle assemblee sezionali con diritto di voto e a ricoprire cariche sociali;**
- b) a ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive categorie ed in conformità dei deliberati dei competenti Organi Sezionali;
- c) a frequentare la Sede Sociale e ad usare della biblioteca, dei materiali e degli attrezzi in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo anche con appositi regolamenti;



- d) a partecipare alle manifestazioni indette dalla Sezione, uniformandosi alle norme relative;
- e) ad usufruire dei rifugi della Sezione e, con parità di trattamento di quelli della Sede Centrale e delle altre Sezioni e Sottosezioni a norma dei relativi regolamenti;
- f) a fregiarsi del distintivo sociale ed a riceverne uno speciale se iscritti al C.A.I. ininterrottamente da 50 o 25 anni.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione, anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto della Sezione.

Articolo 11

La qualità di Socio viene a cessare nei casi indicati dall'articolo II.5 dello Statuto del C.A.I.

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Nell'ipotesi di richiesta di trasferimento di un Socio da altra sezione del Club Alpino italiano, la Sezione darà immediato avviso di essa alla sezione di provenienza. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

TITOLO III **AMMINISTRAZIONE SOCIALE**

Articolo 12

La Sezione gode piena autonomia e piena libertà d'azione, nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, e amministra in modo ordinario e straordinario il proprio patrimonio, con le limitazioni di cui allo Statuto Generale.

La Sezione è retta da un proprio statuto e dalle deliberazioni approvate dalla propria Assemblea Generale che è l'organo sovrano della Sezione ed alla quale partecipano i Soci ad essa iscritti. **Oltre all'Assemblea dei Soci, sono organi della Sezione il Consiglio Direttivo, il Presidente della Sezione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.**

Le deliberazioni degli organi sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione. Il Presidente della Sezione, nominato secondo quanto previsto dal presente Statuto, rappresenta la Sezione a tutti gli effetti ed ha la firma sociale.

Le cariche sociali e gli incarichi per conto della Sezione sono gratuiti.

TITOLO IV **ASSEMBLEA GENERALE**

Articolo 13

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della sezione; essa è costituita da tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea:

- **adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;**
- **elegge il Consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti ed i delegati all'assemblea dei delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;**
- **delibera le quote associative ed i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati;**
- **approva l'operata del Consiglio direttivo, i bilanci di esercizio e la relazione del presidente;**
- **delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;**
- **delibera lo scioglimento della Sezione;**
- **delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;**
- **delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo o da almeno 1/25 dei soci aventi diritto al voto.**

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria entro i mesi di novembre e marzo di ciascun anno per l'approvazione rispettivamente del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo ed il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, i quali a cura del Consiglio Direttivo sezionale dovranno essere inviati alla Sede Centrale nel termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni.

L'Assemblea straordinaria dei Soci può essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta e firmata dei Revisori dei Conti o da almeno 1/5 dei Soci e, contenente gli oggetti da trattare. Tale richiesta deve essere presentata al Consiglio Direttivo della Sezione, che deve fissare la data ed il luogo dell'Assemblea entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 14

Nell'Assemblea ordinaria di marzo, oltre a discutere annualmente gli argomenti di cui all'articolo 12 e la proclamazione dei Soci iscritti da 50 e da 25 anni, triennialmente si nominano i Soci che devono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali.

La stessa Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare con voto segreto PRESIDENTE ONORARIO della Sezione quel Socio che per lunga e particolare attività alpinistica o scientifica abbia dato lustro alla Sezione. Il Presidente Onorario può partecipare ai Consigli Direttivi con funzioni consultive.

Articolo 15

Sono ammessi alla discussione dell'Assemblea Ordinaria tutti gli argomenti inseriti nell'Ordine del Giorno dal Consiglio Direttivo o quelli per i quali sia stata richiesta l'inserzione entro 3 giorni dalla data fissata per l'Assemblea, da parte dei Revisori



dei Conti, dalla Direzione delle Sottosezioni o da almeno 1/25 dei Soci aventi diritto al voto.

Articolo 16

La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'Assemblea a tutti i Soci da affiggere nella Sede Sociale e nelle bacheche sezionali.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione, dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto e sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci, in seconda convocazione- che può tenersi anche una ora dopo quella fissata per la prima – con qualunque numero di intervenuti, salvo i casi previsti dagli articoli 35 e 36.

Le deliberazioni hanno valore pure per gli assenti all'Assemblea. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto ma può rappresentare e votare per un altro Socio purché presenti la tessera e la delega firmata dal Socio delegante.

La nomina alle cariche sociali si fa esclusivamente con votazione segreta ed è escluso ogni altro tipo di votazione, incluso quello per acclamazione. Il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

E' sempre escluso il voto per corrispondenza.

A parità di voti è eletto il Socio con maggior anzianità di iscrizione al C.A.I.

Articolo 18

L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente.

Non può essere eletto Presidente dell'Assemblea chi ricopre una carica Sociale.

Il Presidente sceglierà il Segretario e due scrutatori; ed anche questi ultimi non possono essere scelti tra coloro che ricoprono cariche sociali. Gli scrutini vengono effettuati, per quanto possibile, durante l'Assemblea, oppure presso la Sede Sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; i verbali di scrutinio devono esser firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori.

TITOLO V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo dirige la Sezione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali, ne amministra il patrimonio per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, delibera l'ammissione dei nuovi Soci, approva la costituzione delle Sottosezioni e dei Gruppi, convoca le Assemblee e ne formula l'Ordine del Giorno, redige i bilanci preventivi e consuntivi, presenta ogni anno la sua Relazione morale ed economica all'Assemblea Ordinaria dei Soci, cura

l'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea e l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale oltre che del presente Statuto Sezionale.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è composto da 9 Consiglieri.

I Consiglieri eletti eleggono tra i membri del Consiglio stesso il Presidente ed un Vice Presidente della Sezione.

Può candidarsi alla carica di Presidente della Sezione chi abbia maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi di strutture periferiche o abbia anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Consiglio Direttivo elegge inoltre un Cassiere, un Tesoriere ed un Segretario che possono essere estranei al Consiglio Direttivo.

L'incarico di Cassiere e di Tesoriere possono essere assolti da una sola persona.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere ed il Tesoriere, costituiscono il Comitato di Presidenza con il compito di curare l'esecutività delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

A sostegno dell'attività dell'Assemblea Sezionale e del Consiglio Direttivo Sezionale è costituito un Comitato Tecnico, che rappresenta le varie realtà sezionali ed ha il compito di supportare le decisioni del Consiglio con pareri consultivi, e coadiuvare lo stesso per una corretta gestione della Sezione.

Il Comitato tecnico è così formato:

- dai Presidenti delle Sottosezioni;
- dai Responsabili dei Gruppi C.A.I.;
- dal Presidente del Gruppo Corale La Baita;
- dal Presidente del Gruppo Speleologico Alpi Marittime;
- dal Capo Delegazione del Soccorso Alpino;
- dal Direttore di Montagne Nostre;
- da un Rappresentante delle Scuole Sezionali;
- dai Presidenti delle Commissioni Sezionali.

Il Comitato Tecnico è formato di diritto dalle persone sopra indicate ed i membri hanno la durata in carica delle funzioni che ricoprono nel gruppo rappresentato.

Il Comitato Tecnico è convocato dal Presidente Sezionale anche in occasione dei Consigli Direttivi e tutte le volte che il Consiglio Direttivo Sezionale ritiene necessario.

In caso di assenza, il rappresentante di diritto nel Comitato Tecnico, può delegare un suo rappresentante a partecipare alle riunioni dello stesso.

I componenti del Comitato Tecnico partecipano ai lavori dei Consigli a cui sono convocati ed esprimono un parere consultivo.

I componenti del Comitato possono essere contemporaneamente Consiglieri della Sezione.

La rappresentatività di sottosezioni, gruppi e scuole è obbligatoria.

Articolo 22

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere sezionale non può essere ricoperta dalla stessa persona per un periodo di tempo superiore a quello di 4 (quattro) mandati consecutivi.

La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per un periodo di tempo superiore a quello **di 2 mandati triennali consecutivi**. **Costui può essere successivamente rieletto Presidente se interviene almeno un anno di interruzione dalla fine del secondo mandato.**

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti in tre sedute consecutive ed a cinque sedute anche non consecutive.

Se, per qualsiasi motivo un componente del Consiglio Direttivo cessa di far parte di questo, la sua sostituzione avviene chiamando a Consigliere il primo escluso dalla precedente votazione dell'Assemblea dei Soci ed in caso di non accettazione della carica la sua sostituzione avviene per elezione nella prossima Assemblea.

Qualora il Consiglio Direttivo venisse a ridursi alla metà dei suoi componenti, debbesi convocare l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità di coloro che sostituiscono.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, deve essere convocata l'Assemblea dei Soci nel termine di 30 giorni e, se necessario, ciò deve avvenire a cura dei Revisori dei Conti.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure a richiesta di almeno 3 Consiglieri. Il Consiglio Direttivo viene convocato di regola una volta al mese mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno da comunicarsi almeno 2 giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza semplice con la presenza di almeno 4 componenti del Consiglio.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali del Consiglio, redatti a cura del Segretario sono portati all'approvazione del Consiglio stesso in una delle sedute successive.

Articolo 25

Qualunque Socio può chiedere in visione i verbali delle sedute del Consiglio.

Alle sedute del Consiglio per la discussione di particolari argomenti possono essere invitati, i rappresentanti delle Sottosezioni e dei Gruppi, i membri delle Commissioni ed altre persone anche non socie della Sezione, mediante apposita comunicazione scritta.

TITOLO VI **LEGALE RAPPRESENTANTE**

Articolo 26

Il Presidente è legale rappresentante della Sezione ed ha la firma su tutti gli atti della Sezione; provvede, coadiuvato dal Segretario, alla esecuzione delle deliberazioni consiliari ed al coordinamento delle attività delle singole Commissioni.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente il quale ne fa le veci ad ogni effetto.

In mancanza di questi è sostituito dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Sezione.

TITOLO VII **I REVISORI DEI CONTI**

Articolo 27

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La carica di Revisore dei Conti non può essere ricoperta dalla stessa persona per un periodo di tempo superiore a quello di 4 (quattro) mandati consecutivi.

Essi hanno compiti ed esercitano le funzioni previste dall'articolo 25 dello Statuto e possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII **DELEGATI**

Articolo 28

I Delegati alla Sede Centrale rappresentano con il Presidente la Sezione all'Assemblea dei Delegati.

Essi sono nominati annualmente dall'Assemblea dei Soci a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale.

TITOLO IX **COMMISSIONI**

Articolo 29

Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina, tra i Consiglieri ed i Soci, di speciali Commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri, ed eventualmente la durata e la decadenza dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo può altresì conferire ai Soci incarichi vari di collaborazione, precisandone i limiti e la durata.

TITOLO X **SOTTOSEZIONI**

Articolo 30

La Sezione può, a termine dell'articolo VI.3 dello Statuto, e con la deliberazione del Consiglio Direttivo sottoposta all'approvazione del **Comitato Direttivo Regionale**, costituire delle Sottosezioni le quali devono osservare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale e del presente statuto.

Le Sottosezioni possono darsi un proprio Regolamento interno che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto ad approvazione anche nelle sue modifiche da parte del Consiglio Direttivo Sezionale.

La Sottosezione non può intrattenere rapporti diretti con la struttura centrale.

Articolo 31

Le quote dei Soci delle Sottosezioni non possono essere diverse da quelle dei Soci della Sezione e non devono essere in contrasto con i limiti fissati dal Regolamento Generale dei C.A.I.

La Sottosezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio, ma deve comunicare consuntivo unitamente all'elenco dei beni mobiliari.

Articolo 32

L'Assemblea dei Soci nomina la Direzione che è presieduta da un reggente e composta di non meno di 2 e non oltre 10 membri, i cui nomi vengono comunicati alla Sezione. La Direzione amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione, trasmettendo alla stessa bilanci di previsione e consuntivi. In caso di amministrazione autonoma i Revisori dei Conti della Sezione provvedono alla verifica della contabilità dei Gruppi.

Articolo 33

In caso di scioglimento della Sottosezione, a termini dell'articolo 36 dello Statuto, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale di Revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

TITOLO XI **GRUPPI**

Articolo 34

La Sezione può, con deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico e ne determina le norme costitutive e di funzionamento in armonia con le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 35

Le attività dei Gruppi sono sottoposte alla vigilanza del Consiglio Direttivo Sezionale.

In caso di amministrazione autonoma, i Revisori dei Conti della Sezione provvedono alla verifica della contabilità dei Gruppi.

Articolo 36

In caso di scioglimento del Gruppo – che può, in casi particolari, essere deliberato anche dal Consiglio Direttivo Sezionale - le attività patrimoniali vengono incamerate dalla Sezione.

TITOLO XII **Modificazioni al Regolamento**

Articolo 37

Le modificazioni al presente Statuto devono essere deliberate da una Assemblea valida, in prima convocazione con l'intervento di almeno 2/3 dei Soci ed in seconda convocazione, con qualunque numero di intervenuti ed in entrambi i casi con la maggioranza dei 2/3 di votanti.

TITOLO XIII **SCIoglimento DELLA SEZIONE**

Articolo 38

La Sezione può essere sciolta nei casi e con le conseguenze previste dagli art. VI.4 e VI.5 dello Statuto, con deliberazione presa a tenore del precedente articolo. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione, da destinarsi a fini di utilità sociale, sono assunte in consegna ed amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale del Piemonte.

TITOLO XIV **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 39

I locali della Sede non possono essere concessi, neppure temporaneamente, se non previo consenso del Consiglio Direttivo, o nei casi di urgenza, della Presidenza, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del Sodalizio.

Articolo 40

Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione, ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi Organi competenti. Non sono ammesse iniziative ed attività di singoli sia in concorrenza con quelle ufficialmente programmate dalla Sezione sia a discapito delle medesime.

Articolo 41

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale e le norme emanate dai competenti Organi Sociali.

TITOLO XV **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Articolo 42

Il presente Statuto entra in vigore dopo la ratifica del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad introdurre le modifiche che siano richieste dal Comitato centrale di indirizzo e controllo in sede di ratifica.

In originale f.to, in calce e a margine, ai sensi di legge: Antonio Caranta,
Angelo Di Sapio notaio.

l.s.